

Sent. n. 63/2024

N. 21354/2022 Gip

N. 9887/2022 Mod 21 Proc. Rep. Napoli

Depositata in udienza

il

Avviso deposito: PG/PM il

Notificato estratto imputato il

Appello/Ricorso presentato da

il

Data di irrevocabilità

R. Es

Camp. penale N.

Red. in scheda il

COPIA  
8/4/2024  
IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO  
Arm. *Lauzzetta*

*Deputato*  
IL FUNZIONARIO  
*Lauzzetta*



TRIBUNALE  
DI  
NAPOLI

UFFICIO G.L.P.  
I SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.U.P., dott. Giovanni Vinciguerra,

all'udienza camerale del 16 gennaio 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

*AD*



e [REDACTED] al fine di affermare la supremazia dell'organizzazione camorristica dei casalesi nella provincia di Caserta.

*In Casal di Principe in data antecedente e prossima al 3 gennaio 1983  
Con la recidiva per [REDACTED]*

#### **PARTI CIVILI:**

I [REDACTED] -quali eredi di [REDACTED], rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Zara;  
[REDACTED] -eredi [REDACTED], rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Zara;  
[REDACTED] -rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Zara;

#### **CONCLUSIONI**

Il PM: per [REDACTED] la pena dell'ergastolo; per [REDACTED] la pena di anni 10 di reclusione;  
i difensori delle parti civili concludevano per la condanna di entrambi gli imputati al risarcimento danni ed al pagamento di una provvisoria, oltre che alla rifusione delle spese processuali, come da rispettive memorie e note spese;  
il difensore di [REDACTED]: concessione delle circostanze attenuanti generiche, attenuante speciale dell'art. 416 bis.1, comma 3, cp, minimo pena;  
i difensori di [REDACTED] assoluzione per non aver commesso il fatto.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Nell'udienza preliminare fissata in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio del Pm, venivano citati innanzi al Tribunale di Napoli per rispondere dei reati in epigrafe gli imputati in epigrafe, entrambi detenuti per altro.

Presenti entrambi gli imputati in videoconferenza, ammesse le costituzioni quali parti civili delle persone offese, i difensori e procuratori speciali avanzavano le rispettive richieste di definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato.

Amnesso il rito, il PM, le parti civili ed i difensori concludevano come sopra mentre [REDACTED] [REDACTED] nelle udienze del 30 giugno e dell'11.7.2023 rendeva spontanee dichiarazioni.

All'esito della camera di consiglio questo giudice emetteva sentenza indicando il termine per il deposito dei motivi, indicazione consigliata dai concomitanti carichi di lavoro.

commesso dall'istante per il beneficio per motivi abietti, al fine di mantenere il prestigio dell'organizzazione mafiosa di cui faceva parte. Cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 1797 del 6.11.2007).

Per altro verso in ragione della gravità dei fatti, non si ritiene di concedere agli imputati le invocate circostanze attenuanti generiche.

██████████ invece, come sollecitato dal PM e dal difensore, attesa la condotta processuale ed il significativo contributo dichiarativo innanzitutto autoaccusatorio ma anche eteroaccusatorio, deve concedersi la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 416 bis, 1, comma 3, cp: collaborando, con le sue dichiarazioni ha consentito di pervenire ad un accertamento giudiziale che altrimenti non sarebbe stato possibile. Certamente decisivo deve considerarsi quindi il suo apporto dichiarativo al fine della individuazione degli autori con lui, del fatto. Del resto è stata documentata la concessione al ██████████ della medesima attenuante in altri giudizi in cui ha reso dichiarazioni sul clan dei "casalesi" del quale, per anni, ha fatto parte ed è stato esponente di primo piano al fianco di altri, tra cui ██████████ e ██████████, con lui arrestati il 18.4.1983 proprio presso l'abitazione del ██████████ più volte ricordata. Le circostanze attenuanti della "collaborazione" speciale dell'art. 416 bis 1, comma 3, c.p. al ██████████ va riconosciuta in misura prevalente alle ritenute aggravanti ed alla contestata recidiva.

Va infine evidenziato che trattandosi dell'omicidio di tre soggetti, la pena andrà aumentata ex art. 81 cp per il concorso formale.

Restano da determinare le pene.

Nel determinare la pena da infliggere in concreto non potrà, peraltro, ignorarsi la tipologia degli specifici contributi forniti da ciascun imputato al triplice omicidio.

Ai sensi dell'art.133 cp per ██████████ equa appare la pena dell'ergastolo, così determinata: p.b. per l'omicidio di ██████████ ergastolo, aumentata per le aggravanti ritenute all'ergastolo con isolamento diurno per anni 1, per l'omicidio ██████████ all'ergastolo con isolamento diurno per anni 2 e per l'omicidio di ██████████ all'ergastolo con isolamento diurno per anni 3, ridotta alla pena finale per il rito.

Ai sensi dell'art.133 cp per ██████████ equa appare la pena di anni 12 di reclusione, così determinata: p.b. per l'omicidio di ██████████ concessa l'attenuante speciale dell'art. 416 bis. 1 cp anni 15 di reclusione, aumentata per la continuazione con l'omicidio di ██████████ ad anni 16 mesi 6 di reclusione e per l'omicidio di ██████████ ad anni 18 di reclusione, ridotta alla pena finale per il rito.

Seguono le pene accessorie di legge e la condanna alle spese processuali come da dispositivo.

Quanto alle domande delle parti civili azionate nel presente giudizio da parte dei parenti ed eredi delle vittime delle condotte accertate -cfr. nota dei CC di ██████████ sui "prossimi congiunti" ██████████ in risposta al PM e documentazione

accessoria le dichiarazioni di costituzione di p.c., le stesse devono trovare accoglimento e, per la determinazione del quantum rinviate innanzi al competente giudice civile.

Analogamente deve accogliersi la domanda di provvisionale richiesta dalle medesime parti civili, provvisionale che trova fondamento nei fatti accertati e nell'intrinseco evidente danno morale connesso alle sofferenze inflitte dagli imputati ai familiari delle vittime. Tale provvisionale va determinata in favore delle parti civili, alla stregua delle spese processuali, come da seguente dispositivo

P. Q. M.

Letti gli artt. 442, 533 e 535 cpp, dichiara [redacted] colpevoli dei reati loro ascritti e, ritenute le contestate aggravanti e la continuazione, concessa a [redacted] la circostanza attenuante di cui all'art. 416 bis.1, comma 3, cp prevalente, praticata la diminuzione per il rito, condanna [redacted] alla pena dell'ergastolo e [redacted] alla pena di anni 12 di reclusione, oltre al pagamento in solido delle spese processuali.

Letto l'art. 29 cp dichiara [redacted] interdetti in perpetuo dai pubblici uffici.

Letto l'art. 32 cp dichiara [redacted] legalmente interdetto e decaduto dalla potestà genitoriale.

Letto l'art. 32 cp dichiara [redacted] legalmente interdetto e sospeso dalla potestà genitoriale per la durata della pena principale.

Condanna in solido [redacted] al risarcimento danni da liquidarsi in separata sede in favore delle seguenti costituite parti civili:

- 1) [redacted] -quali eredi di [redacted];
- 2) [redacted] -eredi di [redacted];
- 3) [redacted] -eredi di [redacted].

Fissa a carico degli imputati in solido la provvisionale di euro 40.000,00 in favore di ciascuna parte civile.

Condanna in solido [redacted] alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili come segue:

- 1) [redacted] -quali eredi [redacted]
- 2) [redacted] -eredi di [redacted]
- 3) [redacted]

Motivi in sessanta giorni.

